

contributo
unificato

CARNEVALI



ORIGINALE

-2636/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CARNEVALI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8883/2007

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 2636

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 485

- Dott. MAURIZIO MASSERA - Presidente - Ud. 15/05/2012
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Consigliere
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8883-2007 proposto da:

LOGOS FINANZIARIA SPA ,0459720031, in persona del suo
 Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dott.
 Giovanni Bussi, elettivamente domiciliata in ROMA,
 PIAZZA GIOVINE ITALIA 7, presso lo studio
 dell'avvocato CARNEVALI RICCARDO, che la rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato MILANINI PIER ANDREA
 giusta delega in atti;

2012
825

- ricorrente-

contro

COECLERICI SPA ,00269690103, in persona del Presidente



e Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Paolo Clerici, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAVATELLI ERNESTO giusta delega in atti;

- controricorrente-

nonchè contro

BOGNANNI GIUSEPPE;

- intimato-

avverso la sentenza n. 155/2006 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 21/02/2006; R.G.N. 691/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2012 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato RICCARDO CARNEVALI;

udito l'Avvocato LUDOVICO VILLANI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Nel luglio 1998 la Logos Finanziaria ha convenuto la Coeclerici s.p.a., subentrata alla Sidermar s.p.a., dinanzi al Tribunale di Genova chiedendone la condanna al pagamento di lire 7.329.000, oltre interessi, dopo aver premesso: 1) aveva concesso a Giuseppe Bognanni un mutuo di lire 5.500.000 nel luglio 1996 da restituire in 22 rate fisse di complessive lire 349 mila al mese; 2) a garanzia della restituzione aveva ceduto, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata mensile, la corrispondente quota dello stipendio, l'intero T.F.R. ed ogni altro diritto ed indennità derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro; 3) l'attivazione di dette garanzie era stabilita al momento della cessazione del rapporto di lavoro e nel caso di insolvenza, così come la notifica al datore di lavoro; 4) verificatosi l'inadempimento aveva escusso la garanzia chiedendo a detta società di trattenere le quote di stipendio del Bognanni, ma senza esito.

La convenuta ha negato di aver avuto conoscenza della cessione, sì che in buona fede aveva corrisposto stipendi ed indennità di fine rapporto al Bognanni.

Il Tribunale ha dichiarato d'ufficio nulla la cessione avendo rilevato l'incompatibilità della garanzia del credito con il trasferimento di esso, subordinato all'inadempimento del debito, e ravvisato pertanto un patto commissorio, vietato dalla legge (art. 2744 c.c.).

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 21 febbraio 2006, riformata la sentenza di primo grado ritenendo invece la validità della cessione, l'ha dichiarata inopponibile alla debitrice ceduta s.p.a. Sidermar poiché la relata di notifica del negozio alla stessa, avvenuta a mezzo di raccomandata, con conseguente applicabilità dell' art. 7 legge 890 del 1982, non consentiva di ritenere raggiunta la prova che il consegnatario del plico fosse il rappresentante legale della destinataria, non essendo indicata nessuna qualità del ricevente accanto al segno grafico indecifrabile della sua sottoscrizione nello spazio destinato a recare la firma del destinatario, né essendo state richiamate nelle conclusioni di primo grado i relativi mezzi istruttori dedotti dalla cessionaria. Ricorre per cassazione la Logos Finanziaria s.p.a. cui resiste la Coeclerici s.p.a.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Sulla violazione/falsa applicazione di norma di diritto (artt. 1264-1335 c.c.)" per non avere la Corte di merito considerato che la comunicazione della cessione di credito ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 1264, 1265 e 2914 n. 2 c.c. è a forma libera e nella fattispecie, dopo la spedizione della raccomandata dell' 11 luglio 1996 effettuata dall' ufficiale giudiziario, il 10 giugno 1997, prima della cessazione del rapporto di lavoro del Bognanni, avvenuta il 31 ottobre 1997, a mezzo fax la Logos ha chiesto alla Sidermar di Navigazione

s.p.a. l' attivazione delle trattenute previste nella cessione e tale fax non è stato riscontrato. E poiché a norma dell' art. 1335 c.c. si presume la conoscenza di ogni dichiarazione pervenuta all' indirizzo del destinatario, se questi non prova di non esser stato nell' impossibilità di venirne a conoscenza senza sua colpa, e l' uso della raccomandata costituisce prova certa della spedizione e presunzione di consegna, anche senza ricevuta di ritorno, essendo la comunicazione della cessione pervenuta alla sede legale di detta società, come provato dalla firma di colui che l' aveva ricevuta, la notifica della cessione deve presumersi perfezionata.

2.- Con il secondo motivo deduce: "Sulla contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio" per aver erroneamente la Corte di merito ritenuto l' esistenza di una stampigliatura apposta in corrispondenza delle caselle "persona fisica o domiciliatario" mentre il segno riportato sulla copia dell' avviso di ricevimento è quello della pinzatrice che lo univa all' originale.

2.1- Inoltre la diffida del 10 giugno 1997, di cui la Coeclerici non aveva negato l' arrivo, è sufficiente per la notifica della cessione, che non necessita dell' invio della copia dell' atto al debitore ceduto, essendo sufficiente la partecipazione degli elementi costitutivi ed identificativi del negozio.

Le censure, congiunte, sono fondate.

Pacifico che la raccomandata contenente la notizia della cessione del credito del Bognanni è stata consegnata dall'agente postale nella sede legale della s.p.a. Sidermar, debitrice ceduta, poiché detto atto non è processuale non è necessaria l'attestazione di detto agente che il soggetto a cui l'atto è consegnato rivesta una delle qualità indicate nell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. Pertanto opera la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., correlata al pervenimento dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Inoltre, non essendo stata smentita la ricezione del fax inviato quasi un anno dopo, il 10 giugno 1997, dalla cessionaria alla debitrice ceduta, a questa è giunta tempestiva, idonea notizia della mutata titolarità del credito. Ne consegue che il pagamento di esso al Bognanni non ha efficacia liberatoria nei confronti della s.p.a. Coeclerici.

3.-. Concludendo il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può esser decisa nel merito accogliendo la domanda di condanna della s.p.a. Coeclerici al pagamento di lire 7.329.000, pari ad euro 3.790,00, oltre interessi dalla domanda.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna la s.p.a. Coeclerici a pagare alla s.p.a. Logos Finanziaria lire 7.329.000, pari ad euro 3.790,00 oltre interessi dalla domanda e a rimborsarle le spese giudiziali che si liquidano per il primo grado in complessive euro 1400,00, di cui euro 700,00 per onorari; euro 300,00 per diritti ed euro 400,00 per spese; euro 2.100,00 per il secondo grado, di cui euro 400,00 per spese, euro 800,00 per diritti ed euro 900,00 per onorari, ed euro 1.800,00 per le spese di cassazione di cui 1.400,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2012.

Il Relatore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 5 FEB. 2013

Il Funzionario Giudiziale
Innocenzo BATTISTA

